

Art. ...

**OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 1°
GIUGNO 2022 E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO**

Fatto salvo quanto previsto dalla legge, per effetto degli impegni assunti dal committente con l'adesione al Protocollo di legalità sottoscritto il 1°giugno 2022 tra il Ministero dell'Interno e Confindustria, il fornitore si obbliga a:

- a) fornire i dati necessari per la richiesta alla Prefettura competente della documentazione antimafia (indicare se comunicazione o informazione), compilando lo schema di autodichiarazione in allegato; dopo la scadenza della validità della predetta documentazione in costanza di contratto i dati saranno forniti nuovamente per il rinnovo dei controlli;
- b) comunicare ogni variazione dei dati riportati nel proprio certificato camerale intervenute dopo il rilascio della documentazione antimafia, in relazione ai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, per il rinnovo delle verifiche di cui alla lett.a).

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nei seguenti casi:

- mancato adempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui alle precedenti lettere a) e b);
- rilascio nei confronti del fornitore, anche nel corso di esecuzione del contratto, di documentazione antimafia interdittiva.

Resta salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Nota Bene: in calce al contratto, dopo le firme delle Parti, inserire la seguente formula, riferita al presente articolo e farla seguire da un'ulteriore e specifica sottoscrizione delle Parti: *“Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, il fornitore approva specificamente l'Art. ...”*